



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti condizioni di vendita sono applicate in tutte le transazioni commerciali stipulate dalla Primesolar s.r.l. per la fornitura di beni e sono da intendersi quale parte integrante dei contratti sottoscritti con ciascun cliente richiedente la fornitura di beni da parte della Prime Solar. Le stesse sono pertanto portate a conoscenza dei clienti, affinché questi ultimi possano prenderne visione e accettarne il contenuto, prima di sottoscrivere i contratti di fornitura, dei quali le presenti condizioni di vendita costituiscono parte integrante e sostanziale.

Al fine del perfezionamento dei predetti contratti di fornitura, l'apposizione, da parte del cliente, della propria sottoscrizione in calce alla offerta di fornitura formulata dalla Primesolar S.r.l. costituisce accettazione della medesima offerta e delle presenti condizioni generali di contratto, le quali formano parte integrante e sostanziale della predetta offerta di fornitura di beni, e dà luogo alla costituzione del relativo vincolo contrattuale tra la Primesolar S.r.l. e il cliente sottoscrittore alle condizioni di seguito meglio indicate.

1. Definizioni ed ambito di validità

- 1.1. Nelle presenti condizioni generali di vendita sono adottate le seguenti definizioni: per contratto di fornitura si intende il negozio che viene a perfezionarsi tra la Primesolar s.r.l. e il cliente con l'apposizione, da parte di quest'ultimo, della propria sottoscrizione "per accettazione" in calce alla offerta di fornitura formulata dalla Primesolar S.r.l., della quale le presenti condizioni generali di vendita costituiscono parte integrante e sostanziale; per "società" si intende la società Primesolar srl; per compratore o cliente od acquirente si intende la persona fisica o giuridica cui il contratto di fornitura, del quale le presenti condizioni di vendita costituiscono parte integrante e sostanziale, si riferisce e meglio identificata quale destinataria della proposta di fornitura formulata dalla società, la cui sottoscrizione per accettazione dà luogo al perfezionamento del contratto; per beni si intendono tutti beni materiali forniti da Primesolar o società o professionisti da questa scelti per l'esecuzione del contratto di fornitura, ai fini del raggiungimento degli obiettivi in esso indicati, che il compratore acquista alle presenti condizioni generali; per condizioni si intendono le presenti condizioni generali di vendita; per ordine si intende il modulo recante la offerta di fornitura predisposta dalla "società" e sottoscritta "per accettazione" dal cliente, nel quale in cui le parti concordano qualità, quantità e caratteristiche dei beni forniti, qualità e caratteristiche dei servizi offerti anche a mezzo di semplice rinvio alle presenti condizioni di vendita che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
- 1.2. Fatta salva ogni deroga e modifica che dovrà essere approvata per iscritto sia ad probationem che ad substantiam, le presenti condizioni di vendita sono da intendersi valide ed efficaci per ogni aspetto relativo al rapporto contrattuale derivante dalla apposizione, da parte del cliente, della sottoscrizione "per accettazione" in calce alla offerta di fornitura formulata dalla "società", del quale le presenti condizioni di vendita costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché, eventualmente, per ogni successivo nuovo ordine o modifica del precedente trasmesso dal cliente. Le presenti condizioni generali valgono a regolare i rapporti tra le parti in relazione alle vicende contrattuali di cui al predetto contratto di fornitura derivante dalla apposizione, da parte del cliente, della sottoscrizione "per accettazione" in calce alla offerta di fornitura formulata dalla "società", avente ad oggetto i beni e servizi analiticamente indicati nell'ordine, cui, allo scopo della individuazione dei suddetti beni, si rinvia.

2. Conferme delle offerte – ordini - tipologia contrattuale – caratteristiche dei prodotti

- 2.1. Le presenti condizioni generali di contratto valgono sia nel caso in cui il cliente acquisti dalla Primesolar soltanto i beni ovvero i prodotti da questa venduti sia che lo stesso acquisti il "pacchetto" comprendente anche i servizi volti alla loro installazione ed alla concessione delle agevolazioni di legge e segnatamente dei servizi finalizzati alla progettazione preliminare dell'impianto, alla consulenza occorrente per il rilascio delle autorizzazioni per il collegamento in rete e la messa in esercizio dell'impianto, alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intero impianto, alla direzione dei lavori ed alla consulenza inerente la richiesta di accesso alle incentivazioni di cui all'articolo 06 del decreto 19 febbraio 2007. In entrambi i casi per valutare l'oggetto delle presenti condizioni generali di vendita e del contratto di fornitura del quale queste ultime costituiscono parte integrante e sostanziale, ci si riporta all'ordine completo che abbiasi per integralmente ripetuto e trascritto e sottoscritto dalle parti nonché a quanto indicato in premessa. Nel caso di ordine dei soli beni la conferma scritta da parte del cliente in riferimento alle offerte di fornitura formulate della Primesolar che perviene alla stessa a mezzo posta, fax e/o e-mail costituisce

perfezionamento dell'accordo contrattuale dal momento stesso del ricevimento da parte della Primesolar dell'ordine sottoscritto dal cliente. In ipotesi di ordine dei soli beni la proprietà dei depliant, dei disegni, della cartellonistica e tutti i relativi diritti immateriali, ivi inclusi quelli relativi ai documenti allegati alle offerte e agli ordini, come immagini, disegni tecnici, indicazioni di peso, misure, è di esclusiva titolarità della Primesolar. A tal fine il cliente si impegna ad utilizzare i suddetti beni e documenti solo se tale utilizzazione è finalizzata alla installazione degli stessi, l'ottenimento delle agevolazioni di legge od alla vendita dei soli prodotti Primesolar.

- 2.2. Gli ordini dovranno essere redatti per iscritto e sottoscritti dal cliente e consegnati all'agente Primesolar o dal cliente stesso inoltrati alla Primesolar a seguito dell'accettazione, tramite sottoscrizione in calce all'offerta, da parte del cliente, a mezzo posta, fax e/o e-mail.

L'offerta di fornitura formulata dalla società e sottoscritta per accettazione dal cliente è da intendersi in ogni caso sospensivamente condizionata alla verifica della persistente esistenza, al momento della ricezione della accettazione da parte del cliente, tra le scorte in disponibilità della società, dei beni indicati. Al fine di comunicare al cliente l'avverarsi della condizione sospensiva di efficacia della offerta e del contratto derivante dalla accettazione di quest'ultima, la "società" trasmetterà al cliente una conferma d'ordine contenente l'elenco dei beni effettivamente disponibili e costituenti oggetto del contratto di fornitura.

Nel caso di totale o parziale indisponibilità dei beni accettati dal cliente, il contratto si intenderà non perfezionato e inefficace o perfezionato ed efficace solo per la parte corrispondente all'offerta accettata dal cliente, salva la facoltà per quest'ultimo di accettare la sostituzione, da parte della "società", dei beni indisponibili con altri equivalenti che la stessa indicherà nella conferma d'ordine. In tal caso, la sottoscrizione della conferma d'ordine da parte del cliente costituirà accettazione dei beni ivi indicati sostitutivi di quelli originariamente accettati e il contratto di fornitura si intenderà perfezionato ed efficace dalla data della prima accettazione anche in relazione alla fornitura di tali beni.

Nel caso di piena corrispondenza tra l'offerta originariamente accettata dal cliente e la conferma d'ordine non sarà necessaria alcuna sottoscrizione di quest'ultima da parte del cliente e il contratto si intenderà perfezionato ed efficace dalla data di ricezione, da parte di Primesolar, dell'accettazione apposta in calce all'offerta di fornitura dalla stessa originariamente formulata.

- 2.3. Il cliente dichiara di essere a conoscenza che, eventuali accordi, trattative, modifiche concordate oralmente con gli agenti/collaboratori/personale addetto della Primesolar non specificamente riportati nell'ordine o nella conferma d'ordine, non hanno efficacia vincolante, dovendosi intendere il contratto perfezionato da parte della Primesolar solo con le modalità sopra esplicitate.
- 2.4. Il cliente espressamente dichiara di essere a conoscenza che alcuni dei prodotti della Primesolar vengono fabbricati e/o progettati "su misura" in ragione delle specifiche esigenze del cliente e pertanto ai fini dell'adempimento al contratto faranno fede le misure e/o indicazioni tecniche fornite dallo stesso, pertanto rimarranno ad esclusivo carico del cliente eventuali vizi derivati dall'errata trasmissione alla Primesolar di dati tecnici/misure/materiale, ecc. A tale fine il cliente dichiara altresì di essere a conoscenza che la rappresentazione e descrizione dei prodotti sui depliant e materiale illustrativo hanno valenza puramente indicativa, non integrando vizio o difetto l'eventuale difformità del prodotto ordinato rispetto a quello pubblicizzato, facendo esclusiva fede il prodotto ordinato.
- 2.5. Primesolar si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di accettare o meno eventuali richieste di modifiche che dovessero essere inoltrate dal cliente per iscritto in data successiva alla conferma scritta di cui al precedente art. 2.1 e ciò in ragione dello stato della produzione e/o disponibilità dei prodotti ordinati. Le richieste di modifiche dovranno essere inoltrate per iscritto e dovranno comunque ritenersi rifiutate modifiche tali da sostituire integralmente il prodotto ordinato (aliud pro alio). Sarà cura della Primesolar informare il cliente tempestivamente dell'eventuale accettazione della richiesta di modifiche, fermo restando che decorsi 5 giorni dal ricevimento della richiesta di modifica, in assenza di riscontro tale richiesta deve intendersi rigettata. Resteranno ad esclusivo carico del cliente eventuali spese ed oneri aggiuntivi derivanti dalla richiesta di modifica e/o aggiunte.

3. Consegna e fornitura - Termini - Prezzi - Denuncia Vizi

- 3.1. Tutti quanti i prezzi relativi a beni e servizi di cui alle presenti condizioni di vendita e al contratto di fornitura del quale le stesse costituiscono parte integrante e sostanziale, sono quelli liberamente contrattati tra le parti e riportati nell'ordine e laddove non espressamente specificato si intendono al netto di IVA. Tali prezzi, salvo accordi specifici, e nel caso di fornitura dei soli beni, si intendono "franco magazzino Primesolar e/o sede di terzo produttore" per forniture nazionali e "ex works Primesolar e/o sede di terzo produttore" in conformità alle norme incoterms 2000 per forniture internazionali e quindi devono intendersi al netto dei costi di trasporto, assicurazione, imballaggio o altro onere.
- 3.2. I termini di consegna previsti nell'ordine, hanno valore meramente indicativo e non vincolante e pertanto deve ritenersi esclusa la responsabilità della Primesolar per ritardata consegna. In particolare deve ritenersi esclusa la responsabilità della Primesolar per ritardi derivanti da caso fortuito, forza maggiore, fatti non imputabili a Primesolar, ivi inclusi ipotesi di fatto del terzo, ben sapendo il cliente per esserne stato specificamente informato che alcuni prodotti,

come anche accessori e materie prime utilizzati per la distribuzione della Primesolar vengono acquistati da terzi fornitori. Deve, in ogni caso, ritenersi esclusa ogni responsabilità per il ritardo di consegna, qualora tale ritardo sia imputabile alle richieste di modifica del cliente. Primesolar in relazione alle proprie necessità organizzative ed alla complessità dell'ordine del servizio prestato si riserva altresì la facoltà di effettuare consegne parziali, dovendosi escludere la responsabilità per ritardo di consegna per i prodotti non ancora consegnati.

- 3.3. In ipotesi di fornitura di soli beni e conseguente consegna "franco magazzino Primesolar e/o sede di terzo produttore" per forniture nazionali" e "ex works Primesolar e/o sede di terzo produttore" in conformità alle norme Incoterms 2000 per forniture internazionali, qualsiasi responsabilità e rischio inerente al trasporto della mercé sono trasferiti al cliente; le medesime condizioni regolano anche il caso in cui il trasporto della mercé su richiesta ed incarico del cliente venga effettuato direttamente da Primesolar e/o organizzato in nome e per conto del cliente.
- 3.4. Fermo restando che la mercé viaggia a rischio e pericolo del cliente, nell'ipotesi di consegna dei soli beni, nonché nell'ipotesi di consegna di beni e servizi il cliente si impegna, all'atto della stipula del contratto, a segnalare eventuali impervità del percorso sino al deposito del cliente, al fine di consentire alla Primesolar l'adeguato trasporto della merce, pena l'esclusione di qualunque responsabilità della Primesolar per abrasioni, deterioramenti, rotture dipendenti dalla natura del percorso. Qualora il raggiungimento del deposito del cliente presuppone un elevato rischio di pericolo per la natura del percorso, la Primesolar si riserva la facoltà di riportare indietro la mercé o di dare tale disposizione al vettore, assumendosi il cliente sin d'ora l'onere a provvedere autonomamente al ritiro delle mercé presso il magazzino della Primesolar fermo restando che la stessa si riterrà adempiente con il mero invito al cliente e/o vettore a provvedere al ritiro della mercé.
- 3.5. In ipotesi di vendita dei soli beni, le parti espressamente dichiarano e pattuiscono che lo scarico della merce dai mezzi di trasporto Primesolar e/o del vettore, dovrà avvenire ad esclusiva cura del cliente, dovendosi ritenere esclusa ogni responsabilità per eventuali rotture, abrasioni, alterazioni che si dovessero verificare per effetto dello scarico della merce da parte del cliente o da parte della Primesolar, se, in assenza del personale addetto del cliente, accetterà di scaricare ugualmente la mercé a condizione che sia disponibile un adeguato posto di scarico, e ferma restando la facoltà di quest'ultima di riportare il carico presso la sede dell'azienda. La Primesolar deve altresì ritenersi esonerata, essendo il prelievo della merce dagli automezzi ad esclusivo rischio del cliente, da qualunque incidente e/o sinistro dovesse occorrere al cliente e/o al suo personale. Qualora la Primesolar e/o vettore decidesse di portare la merce presso il suo deposito per assenza di personale addetto allo scarico, la Primesolar dovrà intendersi comunque adempiente con la sola offerta di consegna, restando a carico del cliente tutti gli oneri aggiuntivi connessi alla mancanza di personale. Qualora la Primesolar e/o il vettore da essa incaricato non rinvenga nessuno presso il luogo di consegna indicato dal cliente, la Primesolar si riserva la medesima facoltà di scaricare la merce nel luogo designato, esclusa ogni responsabilità della stessa per ammanchi e/o deterioramenti o di riportare il prodotto alla Primesolar, ferme restando le disposizioni di cui sopra e in ipotesi di acquisto del pacchetto comprensivo di beni e servizi, lo scarico delle merci sarà curato da personale della Primesolar la quale assumerà gli obblighi di cui all'allegato ordine anche in relazione all'installazione e messe in opera dei beni.
- 3.6. Resta in ogni caso convenuto tra le parti che al momento della consegna del prodotto sarà obbligo del cliente e/o di persona dallo stesso autorizzato e legittimato verificare la merce scaricata. Fermo restando tale obbligo noto e conosciuto al cliente, la Primesolar è legittimata a ritenere che la persona rinvenuta nel luogo di scarico della merce, si la persona titolare dei poteri di ricezione, verifica e contestazione della mercé.
- 3.7. Il cliente si impegna a verificare la merce contestualmente allo scarico della stessa dai mezzi di trasporto e a denunciare i vizi al più tardi entro otto giorni dalla consegna della merce, per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R., allegando una copia dell'ordine, una descrizione dettagliata della natura del difetto, ed una riproduzione fotografica dello stesso. Per i difetti non denunciati nei termini ivi indicati, Primesolar non assume alcuna responsabilità. Tenuto conto della natura del prodotto commercializzata dalla Primesolar, il cliente si impegna a segnalare al vettore ed alla Primesolar per iscritto mediante idoneo inserimento nel documento di trasporto, l'eventuale sussistenza di vetri rotti e/o altri vizi, sì da consentire l'eventuale ripristino ai sensi di quanto sotto previsto
- 3.8. A seguito della denuncia, Primesolar avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, e fermo restando l'accettazione da parte della stessa tesi vizio di procedere alternativamente a sua insindacabile scelta, alla sostituzione, ovvero riparazione della mercé stessa ovvero alla riduzione del prezzo. Sarà altresì esclusiva facoltà della Primesolar procedere ad una verifica del bene difettoso in loco o richiedere, a spesa del cliente, la restituzione del prodotto. La merce contestata può essere rispedita alla ditta Primesolar esclusivamente dietro sua specifica autorizzazione.
- 3.9. La garanzia in oggetto si limita alla riparazione del prodotto difettoso, oppure a scelta di Primesolar, alla sostituzione dello stesso od alla restituzione del prezzo, dovendosi escludere ogni ulteriore onere per danni diretti o indiretti ivi incluso il lucro cessante e il mancato guadagno.
- 3.10. La durata della garanzia su tutto il territorio italiano è di 24 mesi contro tutti difetti di fabbricazione, previo accertamento come sopra analiticamente indicato. Eventuali diverse garanzie sono da concordarsi di volta in volta ed è fatto obbligo di riportarla nell'ordine allegato. Restano ad esclusivo carico del cliente tutte le spese di viaggio, trasferta, trasporto, sopralluogo in ipotesi di mancata operatività della garanzia in relazione al tipo di danno sofferto. Una causa di esclusione espressa della garanzia sarà l'inadempimento rispetto al pagamento delle forniture effettuate da Primesolar nonchè in ipotesi di inadempimento delle obbligazioni

nascenti dal presente contratto ed in particolare del pagamento della somma dovuta dal cliente per la fornitura, i beni, i servizi o le altre prestazioni accessori.

- 3.11. **Esclusioni dalla garanzia:** Resta convenuto tra le parti che sono esclusi dalla garanzia i cavi elettrici e le condutture, ad eccezione dei collegamenti integrati tra moduli PV, quadro interfaccia rete, quadro di campo, tutte le opere murarie, montaggio in opera, quant'altro non chiaramente ed esplicitamente indicato nell'ordine allegato alla presente scrittura.

4. Pagamento - Condizioni - Interessi moratori – Recesso

- 4.1. Salvo diversi accordi, il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre i termini concordati tra le parti e indicati nell'ordine sottoscritto dal cliente, da intendersi come tassativi, senza detrazione alcuna, a favore di Primesolar. Caratteristiche e modalità del pagamento dovranno essere assolutamente rispondenti a quanto infra concordato.
- 4.2. E' facoltà della Primesolar in qualunque momento, sospendere, annullare l'ordine o modificare le condizioni di pagamento, qualora, ed a suo insindacabile giudizio, venissero a mancare o diminuissero le condizioni di solvibilità del cliente come dallo stesso rappresentate alla data di stipula della presente scrittura; qualora alla data della consegna il cliente non avesse ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto (pagamento del prezzo anticipato, precedenti forniture, garanzie convenzionali), sarà facoltà della Primesolar - senza che ciò comporti alcun indennizzo o risarcimento del danno al cliente - subordinare la consegna della merce al pagamento di ogni fattura ancora non saldata, lo stesso valga per lo stato di avanzamento dei servizi offerti come sotto identificati.
- 4.3. Qualora il cliente non provveda al puntuale pagamento del prezzo pattuito, secondo modalità e termini di cui alla presente scrittura il contratto si intenderà automaticamente risolto per responsabilità del cliente ed in caso di concordato pagamento rateizzato del prezzo, il cliente decadrà automaticamente dal beneficio del termine, senza necessità di comunicazione alcuna costituendo la presente disposizione, per espressa pattuizione delle parti, clausola risolutiva espressa dal presente contratto. Primesolar avrà pertanto diritto a pretendere l'immediato pagamento di tutte le forniture già eseguite, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
- 4.4. I pagamenti dovranno essere effettuati presso la sede della Primesolar. L'eventuale rilascio di cambiali e/o tratte non potrà intendersi quale novazione totale o parziale di pagamento.
- 4.5. Qualunque contestazione o reclamo non legittima il cliente a sospendere o ritardare i pagamenti pattuiti. Il cliente non potrà sollevare eccezioni o proporre azioni nei confronti della Primesolar, se non dopo aver saldato ogni eventuale pagamento in sospeso, ivi incluso il pagamento della merce alla quale il reclamo si riferisce.
- 4.6. In ipotesi di ritardo nel pagamento del prezzo o delle varie rate di esso secondo quanto concordato in seno alla presente scrittura saranno dovuti dal cliente gli interessi al tasso legale corrente al momento dell'inadempimento maggiorati del 4% a titolo di interessi di mora e penale.
- 4.7. Al cliente una volta sottoscritta la presente scrittura non è consentito il recesso. In ipotesi di manifestazione di recesso ingiustificato da parte del cliente o rifiuto di ricevere la merce (che le parti concordemente qualificano come recesso tacito) lo stesso sarà in ogni caso e comunque tenuto al pagamento di una penale pari al 25% del prezzo originariamente pattuito (computato al netto, escluso iva) che le parti concordemente qualificano certa, liquida ed esigibile anche ai fini e per gli effetti di un eventuale procedimento monitorio. La sopra riferita penale deve intendersi in aggiunta all'ordinario risarcimento del danno sofferto da Primesolar in termini di danno emergente e lucro cessante che potrà essere richiesto separatamente rispetto alla penale ed in aggiunta ad essa sulla base del documento effettivamente sofferto. Ciò in particolare, in ipotesi di erogazione di beni e servizi relativamente alle forniture già eseguite , l'opera prestata per la progettazione preliminare o definitiva e per l'attività di consulenza volta al rilascio delle autorizzazioni per il collegamento in rete o la messa in esercizio dell'impianto per l'eventuale progettazione definitiva ed esecutiva dell'intero impianto, per la direzione dei lavori e quant'altro relativo all'opera prestata e tutte le eventuali competenze maturate per la fornitura dei servizi e la fornitura dei beni anche se non personalizzati rispetto alle esigenze del cliente. Salvo pertanto in ogni caso – come sopra stabilito - il diritto di Primesolar a veder riconosciuto, seguendo le vie giudiziarie ordinarie, l'eventuale risarcimento relativo al maggior danno subito da considerarsi in aggiunta alla penale stabilita come sopra.

5. Oggetto del contratto

- 5.1. Oggetto del presente contratto - laddove non diversamente ed espressamente pattuito tra le parti in seno all'ordine a proposito della fornitura dei soli beni – è la fornitura di beni e servizi secondo anche l'indicazione che dalle stesse viene data nelle caselle all'uopo destinate in premessa ed in particolare oggetto del presente contratto è costituito dalla fornitura dei beni di cui all' ordine sottoscritto dal cliente, nonché l'erogazione dei servizi finalizzati alla progettazione preliminare dell'impianto, alla consulenza occorrente per il rilascio delle autorizzazioni per il collegamento in rete e la messa in esercizio dell'impianto, alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intero impianto, alla direzione dei lavori ed alla consulenza inerente la richiesta di accesso alle incentivazioni di cui all'articolo 6 del decreto 19

febbraio 2007 (autorità per l'energia elettrica ed il gas delibera 90.07 "attuazione del decreto del ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro dell'ambiente della tutela del territorio del mare del 19 febbraio 2007 ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici" che ha individuato nella società "gestore del sistema elettrico S.p.A." il soggetto attuatore del nuovo programma di incentivazione in conto energia della produzione di elettricità fotovoltaica, stabilendo altresì le modalità e le condizioni di erogazione delle tariffe incentivanti, nonché le modalità di presentazione delle domande e le necessarie verifiche).

6. Garanzia per vizi in ipotesi di fornitura di soli beni e non di servizi

- 6.1. Con la sottoscrizione delle condizioni generali di vendita il cliente dichiara di essere a conoscenza del fatto che tutti prodotti della Primesolar sono prodotti di elevata qualità e alcuni fabbricati e/o progettati su misura, che richiedono un montaggio in opera a regola d'arte.
- 6.2. Per questo motivo il cliente si impegna espressamente ad installare o far installare il prodotto a perfetta regola d'arte laddove non acquisti il "pacchetto" comprensivo dei servizi sopra indicati. Qualora il montaggio non dovesse avvenire a regola d'arte, decade qualsiasi diritto alla garanzia e la Primesolar non assume alcuna responsabilità per i danni che ne dovessero conseguire.
- 6.3. A tal fine nell'ipotesi di vendita di soli beni le parti espressamente dichiarano che il rapporto intercorso tra le parti è un rapporto di compravendita avente ad oggetto prodotti di natura tecnica assoggettati a regole conosciute dal cliente di "manutenzione e conservazione". Deve pertanto escludersi la garanzia di cui al presente articolo nei seguenti casi: a) vizi derivanti dal montaggio ed installazione, ivi inclusi vizi derivati dal mancato rispetto delle istruzioni/manuali d'uso e delle norme di regola d'arte; b) vizi derivanti da carente manutenzione e/o pulizia nonché scorrette modalità di trasporto e conservazione (ad esempio stoccaggio dei prodotti all'aperto); a tal fine il cliente dichiara di essere un operatore professionale del settore e di ben conoscere le norme ordinarie di diligente conservazione e manutenzione del prodotto. c) usura, inevitabile anche in caso di impiego corretto (consumo naturale); di vizi o difformità derivanti da errata indicazione dei dati tecnici forniti dal cliente; e) vizi o difformità del prodotto Primesolar al quale siano state apportate modifiche/riparazioni/aggiunte/sostituzioni non autorizzate dalla Primesolar e comunque eseguite da soggetti terzi rispetto a quest'ultimo.

7. Patto di riservato dominio

- 7.1. Ai sensi dell'art. 1523 CC., la merce fornita e montata da parte di Primesolar rimane di proprietà della stessa, finché il cliente non ha completamente pagato il prezzo d'acquisto, compreso ogni altro credito accessorio, nonché ogni altro credito risultante dal rapporto commerciale in corso. Lo stesso vale anche nel caso che i crediti singoli o complessivi nei confronti del cliente siano stati versati in un conto corrente ed il saldo sia stato riconosciuto. La riserva di proprietà rimane altresì valida fintantoché le cambiali o gli assegni versati a Primesolar non siano stati completamente riscossi. In ipotesi di erogazione di beni e servizi è facoltà della Primesolar scegliere se richiedere la restituzione dei beni forniti, fatto salvo il pagamento per l'opera prestata per la progettazione preliminare o definitiva e per l'attività di consulenza volta al rilascio delle autorizzazioni per il collegamento in rete o la messa in esercizio dell'impianto per l'eventuale progettazione definitiva ed esecutiva dell'intero impianto, per la direzione dei lavori e quant'altro relativo all'opera prestata oppure, lasciare i beni al cliente e l'impianto incompiuto a causa dell'inadempimento del cliente e richiedere la somma relativa alle competenze maturate per la fornitura dei servizi e la fornitura dei beni anche se non personalizzati rispetto alle esigenze del cliente. In particolare in ipotesi di inadempimento del cliente la Primesolar potrà scegliere se agire per il recupero delle competenze maturate pienamente autorizzata a sospendere l'erogazione dei beni e servizi indipendentemente dallo stato della pratica opponendo l'eccezione di inadempimento di cui sopra oppure ottenere la restituzione dei beni nella loro materialità fatto salvo il pagamento per l'erogazione dei servizi sino al momento dell'inadempimento del cliente e della eccezione di inadempimento

8. Legge applicabile e Foro competente

8.1. Per quanto non contemplato e disciplinato dalle presenti condizioni di vendita, si farà esclusivo riferimento alle norme di legge italiana con espressa rinuncia all'applicazione di legge diversa, con espressa rinuncia all'applicazione della Convenzione di Vienna del 11.04.1980 per tutte le parti non espressamente regolate dalle presenti condizioni di vendita e con espressa rinuncia all'applicazione di legge diversa.

8.2. Le parti dichiarano che il contratto del quale le presenti condizioni di vendita costituiscono parte integrante e sostanziale è stato oggetto di specifiche trattative individuali su ogni singolo aspetto. Ed in particolare in relazione all'oggetto dello stesso, le modalità di pagamento del prezzo e tutte le clausole risolutive espresse nonché alla successiva deroga alla competenza territoriale di cui all'articolo 1469 bis codice civile e della disciplina prevista dal recente codice del consumo. In particolare il consumatore dichiara di ben conoscere il contenuto dell'articolo 1469 bis nonché degli articoli seguenti del codice civile e di averne compreso portata ed effetti e di avere liberamente deciso di sottoscrivere il contratto e con esso le presenti condizioni generali di vendita che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dichiarando di avere avuto concretamente la possibilità di apportarvi tutte le modifiche ritenute opportune e che per ogni singolo aspetto di esso, ivi incluse le presenti

condizioni di vendita, vi è stata specifica trattativa individuale. In particolare dichiara di essere a conoscenza che l'articolo sopra citato prevede come foro esclusivo quello del consumatore salvo che non vi sia stata trattativa individuale fra le parti; a tal fine il cliente dichiara di accettare espressamente, e che di tale aspetto si è tenuto conto nella determinazione del prezzo di vendita delle modalità di erogazione dei servizi, che l'unico foro competente ed esclusivo per qualsiasi controversia riferibile all'esecuzione o alla risoluzione e/o alla interpretazione del contratto del quale le presenti condizioni generali di vendita costituiscono parte integrante e sostanziale sarà il **foro di Palermo** in deroga alla disciplina che prevede il foro esclusivo di residenza del consumatore.

9. Tutela dei dati

Il cliente conferma di essere stato informato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 sulle modalità di elaborazione, nonché sui suoi diritti ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche. Con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali di vendita il cliente conferma espressamente di avere ricevuto l'informativa suddetta e di averne preso conoscenza e da quindi il suo consenso, con riferimento alle finalità in esse contenute ai sensi dell'art. 23 e dell'art. 24 del D.Lgs 196/2003, al trattamento, incluso la comunicazione e diffusione dei propri dati da parte del titolare, la Primesolar e/o del responsabile nell'ambito della suddetta informativa.